

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il vice-sindaco                      Il Sindaco                      Il Segretario Comunale  
(RIGOLLET Mario)    (THIEBAT Franco)    (Dott.ssa CLAPASSON Paola Maria)

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art.32 , comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 dal **8 NOVEMBRE 2013** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Saint-Denis **8 NOVEMBRE 2013**

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa CLAPASSON Paola Maria)

## DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n.54, e s.m.i.

Saint-Denis **8 NOVEMBRE 2013**

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa CLAPASSON Paola Maria)

## COMUNE DI SAINT-DENIS COMMUNE DE SAINT-DENIS

**ORIGINALE**

P.IVA 0010163007  
Loc. Capoluogo, 14  
11023 Saint-Denis (AO)  
www.comune.saintdenis.ao.it



Tel.: 0166 546055  
Fax: 0166 546044  
E-mail: [info@comune.saintdenis.ao.it](mailto:info@comune.saintdenis.ao.it)  
[protocollo@pec.comune.saintdenis.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.saintdenis.ao.it)

# ANNO 2013

Verbale di  
Deliberazione di

## *Giunta Comunale n° 59*

### OGGETTO:

**Determinazione in merito all'approvazione dei termini di riscossione del Tributo sui Rifiuti e del Tributo sui Servizi indivisibili - anno 2013**

L'anno duemilatredici addì **31** del mese di **ottobre** alle ore **9,30** nella residenza Municipale sotto la presidenza del Sindaco Sig. THIEBAT Franco e con l'assistenza del Segretario Comunale CLAPASSON Paola Maria sono intervenuti i sigg:

		Presente	Assente
THIEBAT Franco	Sindaco	<b>X</b>	
RIGOLLET Mario	Vice Sindaco	<b>X</b>	
CONTOZ Igor	Assessore	<b>X</b>	
FALLETTI Rosa	Assessore	<b>X</b>	
THEODULE Guido	Assessore	<b>X</b>	

**Il Sindaco**

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: Determinazione in merito all'approvazione dei termini di riscossione del Tributo sui Rifiuti e del Tributo sui Servizi indivisibili – anno 2013**

**Deliberazione n.59 del 31.10.2013**

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 22 del vigente Statuto Comunale approvato in data 22.08.2001;

RICHIAMATI:

- l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*» in merito alle competenze del Consiglio comunale;
- l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;
- Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 “*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*”;
- del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 recante “*Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici*”;
- la Risoluzione n. 9/DF del 09.09.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “*Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, comma 4, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102. Modalità di riscossione del tributo. Quesito.*”;
- la deliberazione di Consiglio comunale del 15 marzo 2013 n. 2, relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui servizi;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 15 marzo 2013, relativa all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti e del tributo sui servizi indivisibili – anno 2013;

CONSIDERATO che:

- l'art. 14, comma 35, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che il versamento della TARES sia effettuato per l'anno di riferimento in quattro rate trimestrali, scadenti a gennaio, aprile, luglio e ottobre, fatta salva per i comuni la possibilità di modificare il numero e la scadenza delle stesse. Per il solo anno 2013, inoltre, la medesima disposizione stabilisce che il versamento della prima rata è posticipato a luglio, con facoltà del comune di differire ulteriormente tale termine;
- l'articolo 10, comma 2, lett. a), del dl 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale ha disposto che, anche per il 2013, in deroga a quanto diversamente previsto per il medesimo anno dall'art. 14, comma 35, del dl n. 201 del 2011, i Comuni possono stabilire autonomamente la scadenza e il numero delle rate del versamento del Tares;
- l'articolo 10, comma 2, lett. c), del dl 8 aprile 2013, n. 35 ha previsto, inoltre che, sempre limitatamente all'anno 2013, “*la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011*” e che pertanto emerge che deve essere assicurato all'erario entro l'anno in corso il gettito della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011;
- l'art. 18 del D. Lgs. n. 241 del 1997 prevede che il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti unitari, e, per quanto riguarda il bollettino di

conto corrente postale, dall'art. 4 del D. M. 14 maggio 2013, qualora l'ente locale abbia fissato la scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese;

- l'art. 5 del D. L. n. 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e che tale situazione di carattere eccezionale giustifica un'eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando l'obbligo di versamento della maggiorazione nell'anno 2013 e fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013;

RITENUTO quindi opportuno, sulla base di quanto sopra, definire i termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacenti alle esigenze dell'erario e del Comune e del gestore del servizio;

RITENUTO inoltre necessario, al fine di una corretta commisurazione della tariffa sulla base delle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, l'inserimento della categoria “autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” con relativi coefficienti rilevanti ai fini del calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della L.R. 46/98 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.;

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

delibera

1. di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in massimo due rate così articolate:
  - entro il 16 dicembre 2013 verrà riscossa la maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq ai sensi dell'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011 e il 40% del dovuto del tributo;
  - entro il 16 febbraio 2014 verrà riscossa la restante parte del 60% del tributo;
2. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
3. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale.
4. Di modificare l'elenco delle categorie delle utenze non domestiche, allegato in copia al presente atto, con inserimento della categoria “autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” con relativi coefficienti rilevanti ai fini del calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche;
5. di dare comunicazione dell'adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento del consiglio comunale.